



**MANUELA RUMI LORANDI**

**studio:**

**Via Scaiola 7**

**25080 NUVOLERA (BS)**

**tel 0306919034 fax 0306916602**

**mail info@studiorandirumi.it**

**domicilio fiscale:**

**Via Luigi Soldo 22**

**25080 NUVOLERA (BS)**

**codice fiscale RMUMNL66L58F990I**

**partita iva 03105300176**

**Gentili Clienti**

**Loro sedi**

**OGGETTO: Lavoro occasionale di tipo accessorio: check-list degli elementi essenziali.**

Con la presente vi informiamo che con la Riforma Fornero prima (L. n. 92/2012) ed il recentissimo Decreto Lavoro (D.L. n. 76/2013, convertito con L. n. 99/2013) poi, sono stati ridefiniti gli elementi essenziali per il legittimo ricorso al **lavoro occasionale di tipo accessorio**. Data la particolare tipologia contrattuale di rapporto di lavoro ci è parso opportuno stilare una sorta di **check-list degli elementi essenziali caratteristici**.

**Compensi non superiori a 5.000 € nell'anno solare per tutti i committenti**

In base al nuovo articolo 70 del D.Lgs. n. 276/2003, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo complessivamente, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 € nel corso di un anno solare. I 5.000 € si riferiscono al compenso massimo che il lavoratore può percepire, a prescindere dal numero di committenti. Inizialmente, invece, il limite reddituale faceva riferimento al singolo committente.

Come affermato più volte in sede amministrativa, se sono corretti i presupposti di instaurazione del rapporto di lavoro, la prestazione rientrante nei limiti economici indicati dalla legge si presume accessoria. Quindi, fino al limite di 5.000 € qualunque soggetto e per qualunque attività può prestare lavoro accessorio – con le eccezioni previste per il lavoro domestico, il settore agricolo ed i committenti pubblici.

**Limite di 2.000 € per ciascun committente**

La legge pone un ulteriore limite economico per le prestazioni di lavoro accessorio: nei confronti dei "committenti imprenditori commerciali o professionisti", le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 € annui, rivalutati annualmente. L'espressione "imprenditore commerciale" ha destato qualche perplessità in merito alla sua corretta interpretazione. Il Ministero del lavoro, con circ. 4/2013, ha affermato che l'espressione in questione vuole in realtà intendere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l'aggettivo "commerciale" possa in qualche modo circoscrivere l'attività di impresa.

**Irrilevanza dell'occasionalità**

Con la riscrittura dell'art. 70, c. 1 ad opera del D.L. n. 76/2013 non è più rilevante l'occasionalità della prestazione. Il requisito che identifica il lavoro occasionale resta definito quindi nel limite reddituale dei 5.000 € nell'anno solare, rammentando che l'espressione "anno solare" designa "quel periodo mobile intercorrente tra un qualsiasi giorno dell'anno ed il corrispondente giorno dell'anno successivo. Pertanto il termine anno solare i distingue dall'anno civile che, diversamente, intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**Voucher per il pagamento della prestazione**

Per il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio si utilizza il meccanismo dei voucher, che comprendono

- Copertura previdenziale presso l'INPS
- Copertura assicurativa presso l'INAIL.



**MANUELA RUMI LORANDI**

**studio:**

**Via Scaiola 7  
25080 NUVOLERA (BS)**

**tel 0306919034 fax 0306916602  
mail info@studiolorandirumi.it**

**domicilio fiscale:**

**Via Luigi Soldo 22  
25080 NUVOLERA (BS)**

**codice fiscale RMUMNL66L58F990I  
partita iva 03105300176**

#### **Valore del voucher**

Attualmente il valore nominale del voucher è fissato in € 10.

#### **Esenzione fiscale**

Il compenso derivante dal lavoro accessorio è esente da imposizione fiscale. Non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del lavoratore ed è computato ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Nuvolera, li 23 settembre 2013

STUDIO LORANDI RUMI NUVOLERA

#### **ORARI DI APERTURA STUDIO**

lunedì e mercoledì: mattino ore 9,30 – 12,15 – pomeriggio ore 15,00 – 18,00

martedì e giovedì: pomeriggio ore 15,00 – 18,00 (mattino chiuso)

venerdì: mattino ore 9,30 – 12,30 (pomeriggio chiuso)